

| | | | | |
|---|-----------------|-------|--------|------------|
|  CITTÀ DI GIUSSANO | PROV. di | sigla | numero | data |
| | Monza e Brianza | C.C. | 24 | 28/06/2021 |
| Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021 | | | | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **20:42** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

| | Nominativo | P | A | | Nominativo | P | A |
|---|------------------|---|---|----|-------------------|-----------|----------|
| 1 | CITTERIO MARCO | P | | 10 | DELLA BONA LUIGI | P | |
| 2 | ASCARI SILVIA | P | | 11 | MAURI LETIZIA | | A |
| 3 | BALLABIO UMBERTO | P | | 12 | NESPOLI DONATELLA | P | |
| 4 | BINDA FEDERICO | P | | 13 | STAGNO LUIGI | | A |
| 5 | BOFFI VALERIA | P | | 14 | TAGLIABUE STEFANO | P | |
| 6 | BOTTA MATTEO | P | | 15 | TURATI ARIANNA | P | |
| 7 | COSTANZO SABRINA | | A | 16 | VIGANO' STEFANO | P | |
| 8 | CRIPPA FABRIZIO | | A | 17 | VILLA ROBERTO | P | |
| 9 | D'ASARO STEFANIA | P | | | | 13 | 4 |

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //

Partecipano gli assessori: Crippa Giacomo, Corigliano Adriano, Ceppi Paola, Citterio Sara, Pozzi Felice Teresio

Partecipa il Vice Segretario **Dott. Marco Raffaele Casati**.

Il Consigliere **Stefano Tagliabue**, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto 2 dell'o.d.g.

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Commercio, Attività Produttive e Lavoro Paola Ceppi per l'illustrazione dell'argomento avente ad oggetto: *“Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2021”* (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell'ufficio Segreteria).

Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai commi da 641 a 668, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), contiene la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni pienamente efficaci fino alla definitiva approvazione da parte di Arera;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Giussano non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le

funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;

Verificato che i costi riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione rifiuti devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sulla base delle indicazioni, dei limiti e dei criteri disposti dal MTR (metodo tariffario rifiuti) approvato da Arera con delibera n.443 del 31/10/2019 mediante il quale si persegue l'obiettivo di individuare i costi efficienti del servizio;

Dato atto che il PEF è composto da una parte di costi ascrivibili al bilancio del gestore (Gelsia Ambiente) e da una parte di costi ascrivibili al bilancio del Comune di Giussano, tutti desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Considerato che, ai sensi del punto 6 della deliberazione Arera 443/2019/R/Rlf, il gestore deve predisporre e trasmettere all'Ente Territorialmente competente, coincidente con i Comuni nel caso della Regione Lombardia, il PEF con la rappresentazione dei propri costi ascrivibili al servizio di gestione rifiuti (cosiddetto "PEF grezzo") completo di relazione illustrativa e di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza degli stessi con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento;

Riscontrato che Gelsia Ambiente srl, gestore del servizio di igiene urbana del Comune di Giussano, ha trasmesso il PEF grezzo completo di relazione illustrativa e di dichiarazione di veridicità, acquisito agli atti di questa Amministrazione al protocollo n. 6600 del 9/3/2021;

Considerato che il PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti, nel quale è incluso il "PEF grezzo" di Gelsia Ambiente ed il "Pef grezzo" del Comune di Giussano, è rappresentato nell'Allegato "C" secondo lo schema predisposto da Arera con delibera 443/2019 e successive integrazioni;

Tenuto conto che il piano economico-finanziario del gestore, GELSIA Ambiente srl, è corredato dalle informazioni e dagli atti richiesti dalle deliberazioni di Arera e, in particolare, da:

a) relazione di accompagnamento al PEF 2021 predisposta secondo il modello allegato alla deliberazione n°443/2019 di Arera e successive integrazioni, redatta da Gelsia Ambiente con riferimento alle sezioni ed ai dati contabili di propria competenza (Allegato "D");

b) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante di Gelsia Ambiente secondo il modello allegato alla deliberazione n°443/2019 di Arera e successive integrazioni, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato "E");

Dato atto che le entrate tariffarie, a meno che non si decida di presentare specifica istanza all'Autorità, devono restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 le medesime entrate non possono eccedere quelle relative all'anno precedente incrementate di un valore che tenga conto dei seguenti parametri: a) tasso di inflazione programmata; b) recupero

della produttività; c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Evidenziato che le entrate tariffarie 2021 effettivamente addebitate all'utenza saranno pari al PEF 2021 (Euro 2.951.630) al netto del contributo ministeriale destinato alla TARI dovuta per le scuole ubicate nel territorio rilevato nel 2019 (Euro 18.487) e delle sanzioni in materia rifiuti accertate nel 2019 (Euro 8.824);

Considerato che, stante il perdurare dell'emergenza Covid, si ritiene opportuno introdurre le seguenti agevolazioni:

- *Agevolazioni a favore delle utenze non domestiche*, per una dotazione finanziaria disponibile pari ad Euro 280.000 in parte finanziata dal contributo statale di cui all'articolo 6 del D.L.73/2021, coincidenti con la riduzione del 50% della quota variabile annuale dovuta dagli operatori economici interessati dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività imposte dalla normativa anti-Covid;
- *Agevolazioni a favore delle utenze domestiche*, per una dotazione finanziaria disponibile pari ad Euro 180.000, coincidenti con un contributo erogabile al massimo fino all'azzeramento della quota variabile a beneficio delle famiglie economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione Arera n° 158 avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

Richiamato l'articolo 6 del D.L.73/2021, con riferimento ai seguenti commi:

- *comma 1 - “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;
- *comma 2 - “Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.”*;
- *comma 3 - “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia*

e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Preso atto dei valori diffusi da Ifel in data 16 giugno 2021 in merito ai contributi statali attesi da ogni comune a seguito di quanto disposto dall'articolo 6 del D.L. 73/2021 (Euro 185.505 per il Comune di Giusano);

Dato atto che, al fine di garantire il mantenimento delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali assegnate ai comuni durante l'emergenza Covid, nell'esercizio 2020 lo Stato ha attribuito contributi ai comuni (Cosiddetto "fondone 2020") ai sensi dell'articolo 106 del D.L.34/2020, successivamente integrato dall'articolo 39 del D.L. 104/2020). Nell'ambito del fondone 2020, con Decreto Ministeriale "Certificazione" del 3 novembre 2020, è stata individuata per il Comune di Giusano una quota di agevolazione TARI 2020 massima ammissibile pari ad Euro 280.197,29, utilizzata lo scorso esercizio per un importo pari ad euro 252.469,80 come da determinazione dirigenziale n°810/2020, e dunque ancora disponibile per Euro 27.727,49 in avanzo di amministrazione vincolato 2020, come risultante dal prospetto A/2 allegato al rendiconto della gestione 2020;

Richiamata la FAQ 11 del 21 gennaio 2021 con la quale il MEF, in merito ai mancati utilizzi delle agevolazioni TARI 2020 finanziate nell'ambito del fondone 2020, riscontra quanto segue: *"Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio per il 2021)"*

Riscontrato che anche per l'esercizio 2021 è prevista l'assegnazione di contributi a beneficio dei comuni per la gestione dell'emergenza Covid (Cosiddetto "Fondone 2021"), ai sensi dell'articolo 822 della Legge 178/2020 successivamente integrato dall'articolo 23 del D.L. 41/2021;

Preso atto della nota diffusa da Ifel in data 16 giugno 2021 con riferimento alle agevolazioni TARI assegnabili nel 2021 ed alle relative possibili fonti di finanziamento;

Richiamata la deliberazione Arera n°158/2020, confermata dalla deliberazione n° 493/2020 anche per il 2021, avente ad oggetto: *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19 "*, con particolare riferimento ai criteri da considerare per le agevolazioni TARI a favore delle utenze domestiche disciplinati dall'articolo 3 ed alle motivazioni alla base dei criteri individuati per tali agevolazioni riportate nelle premesse della stessa delibera;

Preso atto della dichiarazione di veridicità in merito ai dati contabili rappresentati nel PEF ed ascrivibili al Comune di Giusano, sottoscritta dal Sindaco (Allegato "F");

Preso atto della validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani rilasciata da ARS Ambiente Srl in data 25/5/2021 (Protocollo comunale n°14284), come da Allegato "H" alla presente deliberazione;

Preso atto della relazione di accompagnamento al PEF 2021 redatta dal Comune di Giussano in qualità di ente territorialmente competente e di gestore delle tariffe secondo il modello allegato alla deliberazione n°443/2019 di Arera e successive integrazioni, come da Allegato "I" alla presente deliberazione;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013" pubblicate dal MEF per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 23/09/2020;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario completo relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente";

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso specifiche risorse di bilancio;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue: 63% a carico delle utenze domestiche e 37% a carico delle utenze non domestiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che individua i coefficienti Ka e Kb per la determinazione della tariffa da applicare alla macro-categoria delle utenze domestiche, suddivisa in parte fissa ed in parte variabile, ed i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, sempre distinta in parte fissa ed in parte variabile accorpate in categorie omogenee, in relazione alla loro specifica attitudine a produrre rifiuti, nonché confermare riduzioni relativamente ad attività che risultano meritevoli ai fini sociali ovvero svolgono attività di interesse per la collettività locale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle entrate specifiche dei mercati comunali, del contributo MIUR per le scuole e dei proventi da sanzioni in materia di rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021 e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 10/11/2021
- seconda rata: 10/12/2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10/11/2021;

Riscontrata la deliberazione Arera 158 del 5/5/2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 1, sono state individuate riduzioni tariffarie obbligatorie a favore di utenze non domestiche che, a seguito di diversi provvedimenti dello Stato aventi la finalità di arginare la diffusione del virus Covid-19, hanno necessariamente dovuto bloccare le proprie attività economiche per diverse settimane;

Considerato opportuno per le utenze Non Domestiche la cui attività sia stata sospesa in virtù di leggi, decreti, provvedimenti regionali o comunali, a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, confermare l'abbattimento del 50% della parte

variabile della tariffa ad esclusione delle attività di vendita di prodotti alimentari dando atto che si farà ricorso a risorse di bilancio (parte contributi statali, parte fiscalità locale), con stima di un minor incasso per € 280.000,00 ;

Considerato altresì opportuno, nell'anno 2021, prevedere un'ulteriore agevolazione tariffaria per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, che possiedano i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico disciplinato da Arera per previsto una dotazione finanziaria complessivamente disponibile per Euro 180.000,00, con modalità applicative da definire con apposite norme regolamentari allegate al vigente Regolamento TARI , in corso di approvazione nella medesima seduta consiliare di cui alla presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Preso atto che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021:

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 21 giugno 2021, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, di cui all'allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Si dà atto che alle ore 21.25 esce dall'aula il Sindaco
.presenti n.12

Effettuata quindi la votazione in merito all'argomento in oggetto in presenza di n. 12 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. 3 Botta, D'Asaro (PD) - Viganò (Servire Giussano)

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano Finanziario (PEF) TARI 2021, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione Arera 443/2019/R/rif, come da prospetto Allegato "C", anche all'esito della procedura di validazione comportante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del PEF stesso posta in essere da Ars Ambiente srl come risultante da Allegato "H";
- 3) di prendere atto della relazione di accompagnamento al PEF predisposta da Gelsia Ambiente srl in qualità di gestore del servizio integrato di rifiuti urbani, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 2 della deliberazione Arera 443/2019/R/rif, come da prospetto Allegato "D";

- 4) di approvare la relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Giussano in qualità di ente territorialmente competente e gestore delle tariffe, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 2 della deliberazione Arera 443/2019/R/rif, come da prospetto Allegato "I"
- 5) di prendere atto della dichiarazione di veridicità in merito ai dati contabili rappresentati nel PEF ed ascrivibili al gestore del servizio di igiene urbana Gelsia Ambiente srl, sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso gestore sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione Arera 443/2019/R/rif, come da prospetto Allegato "E";
- 6) di prendere atto della dichiarazione di veridicità in merito ai dati contabili rappresentati nel PEF ed ascrivibili al Comune di Giussano, sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione Arera 443/2019/R/rif, come da prospetto Allegato "F";
- 7) di prendere atto che il costo relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'anno 2021 da coprire con entrate tariffarie 2021 è pari ad € 2.951.630,00, nel rispetto del limite dei "costi efficienti" quantificati nel PEF e nel rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- 8) di dare atto che le entrate tariffarie 2021 effettivamente addebitate all'utenza saranno pari ad Euro 2.903.719,00 ovvero pari al PEF 2021 (Euro 2.951.630) al netto del contributo ministeriale destinato alla TARI dovuta per le scuole ubicate nel territorio accertato nel 2019 (Euro 18.487), delle entrate derivanti dai mercati accertate nel 2019, dedotte le riduzioni in materia di Covid previste (Euro 10.600) e delle sanzioni in materia rifiuti accertate nel 2019 (Euro 8.824), nonché la copertura delle agevolazioni deliberate;
- 9) di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI relative all'anno 2021 (allegato "I"), costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 10) di approvare per l'annualità 2021 un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche (UND) interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività durante il periodo emergenziale da Covid-19 consistente nella riduzione del 50% della parte variabile della tariffa, , nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 della deliberazione Arera 158/2020/R/RIF e di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.L.73/2021, trattandosi di agevolazioni in parte finanziate da contributi statali;
- 11) di approvare per l'anno 2021 agevolazione tariffaria a favore delle utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate che possiedano i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico, nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 3 della deliberazione 158/2020 di Arera;

- 12) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI 2021 a beneficio di utenze domestiche e non domestiche approvate con il presente provvedimento, finanziate per complessivi € 460.000,00, viene garantita grazie alle seguenti risorse:
- a) Euro 185.000, a beneficio delle utenze non domestiche, da contributi statali assegnati ai sensi dell'articolo 6 del D.L.73/2021;
 - b) Euro 95.000, a beneficio delle utenze non domestiche, da risorse comunali;
 - c) Euro 27.727,49, a beneficio delle utenze domestiche, da contributi statali assegnati ai comuni lo scorso anno per la gestione dell'emergenza Covid ai sensi dell'articolo 106 del D.L.34/2020 e dell'articolo 39 del D.L. 104/2020 (Cosiddetto "fondone 2020"), con riferimento alla quota destinata ad agevolazioni TARI 2020, quantificata con Decreto Ministeriale "Certificazione" del 3 novembre 2020 non utilizzata entro il 31/12/2020 e per questo confluita in avanzo di amministrazione vincolato con il rendiconto della gestione 2020;
 - d) Euro 152.272,51, a beneficio delle utenze domestiche, da contributi statali assegnati nel 2021 ai comuni per la gestione dell'emergenza Covid (Cosiddetto "Fondone 2021"), ai sensi dell'articolo 822 della Legge 178/2020 successivamente integrato dall' articolo 23 del D.L. 41/2021;
- 13) di proseguire l'adesione all'iniziativa "NO SLOT" nei pubblici esercizi confermando una riduzione del 10% del tributo TARI dovuto nell'anno 2021 nell'ipotesi di richiesta di adesione all'iniziativa di non posizionare macchine per il gioco elettronico con vincite in denaro (slot machines ex art 110 tulps e similari) negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (cat. 22 tariffa tari "utenze non domestiche") ed una riduzione del 30% del tributo TARI dovuto nel primo anno di adesione all'iniziativa "NO SLOT" nell'ipotesi di dismissione delle macchine già installate per il gioco elettronico con vincite in denaro (slot machines ex art 110 tulps e similari) negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (cat. 22 tariffa tari "utenze non domestiche");
- 14) di prendere atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori sui contenuti del presente provvedimento, come da Allegato "B" alla presente deliberazione;
- 15) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
- prima rata: 10 novembre 2021
 - seconda rata: 10 dicembre 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10/11/2021;
- 16) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per via telematica in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
- 17) di dare atto che si provvederà a trasmettere ad Arera, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif e nel rispetto delle modalità operative di cui alla determinazione n. 02/DRIF/2020 della stessa Autorità, la seguente documentazione:
- il piano economico finanziario - allegato C;
 - la relazione di accompagnamento al PEF redatta da Gelsia Ambiente- allegato D;
 - la dichiarazione di veridicità redatta da Gelsia Ambiente - allegato E;

- la dichiarazione di veridicità del Comune di Giussano - allegato F;
- la relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune di Giussano- allegato I
- il presente provvedimento, con il quale vengono approvati il PEF ed i corrispettivi tariffari;

18) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Provincia di Monza e Brianza nella misura del 5%.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 12 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

| | | |
|------------------------|-------|---|
| - voti favorevoli | n. 9 | |
| - voti contrari | n. // | |
| - consiglieri astenuti | n. 3 | Botta, D'Asaro (PD) - Viganò (Servire Giussano) |

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*

Allegati:

- A) Pareri
- B) Parere dei Revisori dei Conti
- C) Piano Economico Finanziario 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
- D) Relazione di accompagnamento al PEF 2021 - parte Gelsia Ambiente
- E) Dichiarazione di veridicità Gelsia Ambiente srl
- F) Dichiarazione di veridicità Comune di Giussano
- G) Validazione del PEF 2021 ad opera di Ars Ambiente srl
- H) Relazione di accompagnamento al PEF 2021 - parte Comune di Giussano
- I) Prospetto Tariffe TARI anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL Presidente del Consiglio

Stefano Tagliabue

IL VICE SEGRETARIO

Dott. Marco Raffaele Casati
